# COMUNE DI VIAREGGIO

**Provincia di Lucca**

Settore 6 - Attività Produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali
Demanio Marittimo

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 247 DEL 11/11/2026**

OGGETTO: D.P.M. VIAREGGIO. TEMPORANEA INTERDIZIONE AL TRANSITO E ALL' ACCESSO AI PASSI MARE PER ESIGENZE DI SICUREZZA E DISCIPLINA DELL'AREA DI CANTIERE INTERESSATA DAI LAVORI DEL SABBIODOTTO.

## IL DIRIGENTE

**Premesso che:**
- con provvedimenti n. 85 del 28/09/2026 e n. 86 del 05/10/2026, l'Autorità Portuale Regionale è stata autorizzata, ai soli fini demaniali marittimi, all'occupazione ed utilizzo di aree demaniali marittime sino al 15/04/2027, al fine di consentire la realizzazione di un'area di cantiere per l'esecuzione di lavori "per la realizzazione di un sistema continuo di dragaggio e spostamento dei sedimenti nel Porto di Viareggio" – c.d. "sabbiodotto", il tutto come meglio indicato nella documentazione tecnica e planimetrica allegata a suddetti provvedimenti;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 210 del 15/10/2026 sono stati disciplinati i "passi mare 2026-2027", come meglio specificato nella medesima ordinanza;

**Dato atto che:**
- con nota prot. gen. n. 96010 del 26/10/2026 l'Autorità Portuale Regionale ha richiesto la chiusura temporanea di taluni passi a mare di cui all'Ordinanza Dirigenziale n. 210 del 15/10/2026 e, più precisamente:
1. passo fisso - arenile antistante Piazza Pea, ubicato tra gli stabilimenti balneari Flora e Dori ;
2. passo a mare presso lo stabilimento balneare Nettuno;
3. passo a mare sito tra gli stabilimenti balneari Balena e Felice;
4. passo a mare sito tra gli stabilimenti balneari Quilghini e Clorinda Bertuccelli;
- detta richiesta è stata motivata dall'Autorità Portuale Regionale da aspetti legati alla sicurezza nell'ambito del cantiere per l'esecuzione dei lavori del sabbiodotto;
- con nota prot. gen. n. 97420 del 30/10/2026 l'Autorità Portuale Regionale ha, altresì, comunicato la disponibilità dell'impresa esecutrice dei lavori del sabbiodotto, all'installazione di opportuna segnaletica ed alla chiusura dei suddetti passi mediante transenne removibili in grado di consentire l'eventuale accesso/esodo per attività di soccorso;
- con nota prot. gen. n. 97691 del 02/11/2026, l'Ufficio Demanio Marittimo ha provveduto a interessare preventivamente la Capitaneria di Porto di Viareggio e i concessionari degli stabilimenti

balneari direttamente coinvolti dalla prevista chiusura dei quattro passi mare, trasmettendo loro le informazioni relative alle misure prospettate e richiedendo eventuali osservazioni o elementi di valutazione in merito;
- entro il termine assegnato non sono pervenute osservazioni, segnalazioni o comunicazioni ostative da parte della Capitaneria di Porto né da parte degli stabilimenti interessati;

**Considerato che**, pertanto, si rende necessario disporre la temporanea chiusura dei predetti passi mare, ponendo a carico dell'Autorità Portuale Regionale, quale soggetto richiedente e autorizzato all'esecuzione dei lavori del sabbiodotto, sia gli oneri relativi all'installazione, alla manutenzione e al mantenimento in efficienza delle transenne removibili, della cartellonistica e della segnaletica necessarie all'interdizione dei passi a mare sia gli oneri in materia di delimitazione dell'area di cantiere;

**Visti:**
- il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di Esecuzione;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare le disposizioni relative alle competenze dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 18 del 04/05/2026 di nomina del sottoscritto a Dirigente *ad interim* del Settore 6 "Attività Produttive e Beni demaniali e Patrimoniali";
- l'Ordinanza Dirigenziale sulla disciplina delle attività balneari n. 93 del 07/05/2026;
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 210 del 15/10/2026 relativa alla disciplina dei passi mare 2026 -2027;
- l'autorizzazione demaniale n. 85 del 28/09/2026 per esecuzione lavori sabbiodotto "fase 0" e "fase 1";
- l'autorizzazione demaniale n. 86 del 05/10/2026 per esecuzione lavori sabbiodotto "fase 2";

**ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quanto segue.

**ART. 1 – TEMPORANEA CHIUSURA DEI PASSI MARE**
È disposta la temporanea interdizione all'accesso e al transito pubblico dei seguenti passi mare:
1. passo fisso - arenile antistante Piazza Pea, ubicato tra gli stabilimenti balneari Flora e Dori ;
2. passo a mare presso lo stabilimento balneare Nettuno;
3. passo a mare sito tra gli stabilimenti balneari Balena e Felice;
4. passo a mare sito tra gli stabilimenti balneari Quilghini e Clorinda Bertuccelli;

La chiusura è finalizzata a ridurre l'accessibilità al tratto di arenile interessato dal cantiere, concentrando gli accessi attraverso un unico punto fruibile, individuato nel passo mare di "Piazza Mazzini".
La chiusura dovrà essere attuata mediante il posizionamento di idonee transenne amovibili e di idonea cartellonista, come meglio specificato all'articolo 3, in corrispondenza degli accessi ai suddetti passi.
L'interdizione avrà efficacia per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni che determinano situazioni di interferenza e rischio per la pubblica incolumità e, comunque, non oltre il 15/04/2027.

**ART. 2 – OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE IN MATERIA DI DELIMITAZIONE E DISCIPLINA DELL'AREA DI CANTIERE**
L'Autorità Portuale Regionale dovrà garantire che la delimitazione dell'intera area di cantiere sia mantenuta in condizioni di piena efficienza per tutta la durata delle lavorazioni, provvedendo tempestivamente al ripristino di eventuali dispositivi danneggiati, rimossi o non più idonei.
Le aree di cantiere dovranno essere organizzate in modo da evitare interferenze con la libera fruizione delle porzioni di arenile, garantendo l'espletamento da parte degli stabilimenti balneari interessati delle attività di cura elioterapica, talassoterapica e salsoiodica e di realizzazione del terrapieno in

sabbia nonché garantendo la libera fruizione dei passaggi non interessati dalle lavorazioni, compatibilmente con le effettive esigenze di sicurezza.

**ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE IN MATERIA DI INTERDIZIONE DEI PASSI A MARE**

È fatto obbligo all'Autorità Portuale Regionale, in qualità di soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori, di provvedere, a propria cura e spese, direttamente o tramite l'impresa esecutrice, agli adempimenti di seguito indicati:

1. installare idonea cartellonistica informativa in corrispondenza di ciascuno dei quattro passi mare interessati, recante l'indicazione della chiusura temporanea nonché recante l'indicazione del percorso alternativo da "Piazza Mazzini" per il raggiungimento dell'arenile e dei tratti di spiaggia accessibili;
2. mantenere la cartellonistica e la segnaletica in perfetta efficienza e visibilità per tutta la durata delle lavorazioni;
3. provvedere all'immediata sostituzione o al ripristino della segnaletica eventualmente danneggiata, rimossa o resa illeggibile;
4. rimuovere le transenne, le delimitazioni e la cartellonistica temporanea non appena cessate le esigenze di sicurezza e comunque non oltre il 15/04/2027.

**ART. 4 – RAPPORTI CON LA PRECEDENTE ORDINANZA SUI PASSI MARE**

La presente ordinanza costituisce disposizione temporanea e limitata ai soli quattro passi mare individuati all'art. 1, in relazione alle esigenze di sicurezza connesse all'esecuzione dei lavori del sabbiodotto.

Per il periodo di efficacia della presente ordinanza, gli obblighi di apertura e accessibilità dei predetti quattro passi a mare, previsti dall'Ordinanza Dirigenziale n. 210 del 15/10/2026, sono sospesi, limitatamente alla durata delle effettive condizioni di interferenza con le lavorazioni e comunque non oltre il 15/04/2027.

Resta ferma, per ogni altra disposizione e per tutti gli ulteriori passi mare non interessati dal presente provvedimento, la disciplina contenuta nella citata Ordinanza Dirigenziale n. 210 del 15/10/2026.

**ART. 5 SANZIONI**

La violazione della presente ordinanza comporterà, salvo se altra normativa applicabile, l'elevazione della sanzione di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione.

In particolare: "*Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente, relativamente all'uso del demanio marittimo (omissis), è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,91 a Euro 3.098,74*".

**DISPONE**

1) la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio *online* del Comune di Viareggio;
2) l'invio della presente ordinanza tramite PEC all'Autorità Portuale Regionale;
3) l'invio della presente ordinanza tramite PEC ai seguenti Enti:

Capitaneria di Porto – cp-viareggio@mit.gov.it
Questura di Lucca – dipps14300fc@pecps.poliziadistato.it
Comando Carabinieri - Viareggio - tlu27184@pec.carabinieri.it,
Comando Carabinieri – Torre del Lago - tlu29406@pec.carabinieri.it
Comando Carabinieri – Viareggio – Stazione – tlu20471@pec.carabinieri.it
Agenzia delle Dogane – S.O.T. di Viareggio – dogane.pisa@pec.adm.gov.it
Prefettura di Lucca – protocollo.preflu@pec.interno.it
Commissariato di Polizia –dipps143.5100@pecps.poliziadistato.it
Guardia di Finanza – lu1120000p@gdf.it
Comando Polizia Municipale di Viareggio – comune.viareggio@postacert.toscana.it
Ufficio Relazioni Pubbliche Comune di Viareggio – comune.viareggio@postacert.toscana.it

3) l’invio della presente ordinanza tramite PEC ai soggetti sotto indicati:
Fondazione Carnevale – carnevalediviareggio@pec.it
Confesercenti Toscana Nord – confesercentitoscananord@consipec.it
Confesercenti Versilia - confsercentiversilia@consipec.it
Associazione Balneari di Viareggio – balneariviareggio@legalmail.it
Confcommercio Lucca – confcommerciolucca@pec.it
Azienda Usl Toscana Nord Ovest – direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
nonché agli stabilimenti balneari interessati.

IL DIRIGENTE

Settore 6 - Attività Produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali

Fabiano Tazioli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FABIANO TAZIOLI in data 11/11/2026